



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

CIRCOLARE N. 05 del 19 agosto 2025

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 – Adempimenti preparatori dei procedimenti elettorali.

Sommario

- a. Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi*
- b. Adempimenti relativi alla tessera elettorale*
- c. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali*
- d. Nomina degli scrutatori*
- e. Nomina dei presidenti di seggio*
- f. Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali*
- g. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale:*
 - Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960. n. 570);*
 - Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d. P.R. n. 361/1957 e art. 1. lett. f. del decreto- legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976);*
 - Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del d.P. R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1. lett. f. del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito nella legge 14 maggio 1976. n. 240);*
 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione;*
 - Degenti in ospedali e case di cura;*
 - Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità;*
 - Detenuti.*
- h. Organizzazione di speciali servizi di trasporto*

a) Accertamento esistenza e buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi

Il Sindaco del comune o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, deve accertare al più presto l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la piena funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio devono essere quattro, salva comprovata impossibilità logistica, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

b) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n.299)

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che ciascun comune proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali personali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Si vorrà altresì acquisire conferma, da parte dei comuni delle rispettive province, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nel giorno della votazione ed in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali rispetto alle forniture effettuate potranno essere inoltrate direttamente da parte di Codeste Prefetture - UU.TT.G. alla Direzione Centrale dei servizi Elettorali, presso il Ministero degli Interni, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Si richiama inoltre la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali.



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

c) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1, comma 400, lett. g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014)

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

- **nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 3 a sabato 4 ottobre) dalle ore 9 alle ore 18;**
- **nei giorni della votazione (domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì.**

Si domanda alle SS.LL. di sensibilizzare i sindaci affinché, nei periodi indicati, adottino ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa il giorno di votazione e gli orari di apertura degli uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.

d) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

La commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori **tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 10 e lunedì 15 settembre 2025** in pubblica seduta, preannunciata due giorni prima con apposito manifesto a firma del sindaco o di altro organo in carica, da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici (Mod. 57 AR).

Il sindaco notificherà agli interessati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il 15° giorno antecedente quello della votazione (**sabato 20 settembre 2025**).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dagli interessati, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di ulteriori nominativi di scrutatori formata all'atto delle nomine.

La comunicazione delle nomine in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni (**giovedì 2 settembre 2025**).

I Sindaci, nel notificare agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione affinché, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

speditezza. Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

e) Nomina dei presidenti di seggio

Il Presidente della Corte d'appello competente ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere, fra gli iscritti all'albo, le persone che garantiscono la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata ove possibile fra i residenti del comune ove sono ubicati gli uffici elettorali di sezione (art. 1, comma 400, lett. i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014).

Ai fini di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di prendere diretti contatti con il Presidente della Corte d'appello competente, per le comunicazioni riguardanti i singoli comuni ed il numero di seggi da costituire.

f) Manifesti recanti le candidature e colore delle schede di votazione per le elezioni regionali (art. 11, primo comma, numero 4, della legge 17 febbraio 1968, n.108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni)

Entro e non oltre il giorno di sabato 27 settembre 2025 dovranno essere pubblicati nell'albo pretorio *online* e affissi in altri luoghi pubblici dei comuni interessati alle elezioni regionali i manifesti riproducenti i nominativi dei candidati alla carica di presidente e/o le liste dei candidati consiglieri e i relativi contrassegni.

Per la predisposizione di tali manifesti, si richiamano le indicazioni riportate nella pubblicazione n. 3, e nelle Istruzioni integrative, concernenti le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni regionali, nonché nella circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 (capitolo 13, paragrafo 162).

La suddetta pubblicazione n. 3 - "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" – e le "Istruzioni integrative per la presentazione e l'ammissione delle candidature" sono già pubblicate sul sito della Regione Calabria, all'indirizzo www.regione.calabria.it, e trasmesse a tutte le Prefetture per la massima diffusione istituzionale.

Ove i manifesti, per il numero dei candidati presidenti e /o delle liste di candidati consiglieri, fossero stati stampati in più fogli, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto dovranno essere riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Per quanto riguarda il colore delle schede di voto, il colore tradizionalmente utilizzato per le elezioni regionali è il verde (tonalità pantone *green-u*).

Si domanda gentilmente ai Sigg.ri Prefetti di far pervenire in formato pdf all'indirizzo consultazionelettorali@interno.it il manifesto e la scheda di voto, per ogni circoscrizione elettorale, nonché successivamente, nel formato cartaceo, per esigenze di documentazione, vorranno inviare anche due esemplari della scheda di votazione.



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

g) Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

- Componenti del seggio, rappresentanti delle liste presso il seggio, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del proprio comune o di altro comune della regione.

Gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio stesso, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione del proprio comune (sia per le elezioni comunali che per quelle regionali).

I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori di un comune della regione (per le elezioni regionali).

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione di altro comune della regione (per le elezioni regionali).

- Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del d. P.R. n. 361/1957 e art. 1. lett. f. del decreto- legge n. 161/1976, convertito nella legge n. 240/1976)

Per le elezioni regionali, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta solo se elettori di un altro comune della stessa regione.

- Naviganti (marittimi e aviatori) (art. 50 del d.P. R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1. lett. f. del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Per le elezioni regionali, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare nel comune della regione in cui si trovano per motivi d'imbarco solo se elettori di un altro comune della stessa regione.

Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente o con altro mezzo equivalente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;

il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;

il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;

il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

- *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46)*

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 26 agosto 2025 e lunedì 15 settembre 2025. Tale ultimo termine del 15 settembre 2025**, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, **deve considerarsi avere carattere ordinatorio**, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che per le elezioni comunali vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e,



REGIONE CALABRIA

UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile che le SS.LL. sensibilizzino i dirigenti delle aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "*non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati*".

- Degenti in ospedali e case di cura

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione nel cui ambito è ubicato il nosocomio.

Tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (2 ottobre 2025).

Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione dove gli elettori ricoverati sono iscritti, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, o con altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale.

I Sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compiliarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente schema:



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136/1976, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;
- 3) uffici distaccati di sezione (cd. seggi volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista seziona le) .

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

-Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato e con le modalità e i termini di cui all'art. 42 del D.P.R. 570/1960 relativo ai ricoverati in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (cd. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

- Detenuti



REGIONE CALABRIA

UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché elettori: dello stesso comune o di altro comune della stessa regione (per le elezioni regionali).

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della sezione "Degenti in ospedali e case di cura".

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (**2 ottobre 2025**), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione dove gli elettori detenuti sono iscritti, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale;
 - a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria.

I sindaci dei comuni in cui ha sede il luogo di detenzione compileranno un elenco degli elettori ammessi a votare in ogni luogo di detenzione.

Quest'ultimo elenco, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, **il giorno precedente quello della votazione**, dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, che provvederà, a sua volta, a consegnarlo al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro **il secondo giorno antecedente quello della votazione** ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.



REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva.

h) Organizzazione di speciali servizi di trasporto

Nel giorno del voto i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Si raccomanda alle SS.LL. la gentilezza di dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci e segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia, alle strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza interessate, ai direttori degli istituti penitenziari (e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva) e agli altri soggetti coinvolti, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate.

IL COORDINATORE dell'U.O.E.

Dott. Tommaso Calabrò